



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **41** del 18/05/2023

Seduta n° 8

OGGETTO: DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 66/2021 OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL PIANO COMUNALE DELLE COSTE - PROROGA.

L'anno *duemilaventitré* il giorno *diciotto* del mese di *maggio* alle *ore 18:50*, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **10/05/2023** prot. N. **22155** e in data **15/05/2023**, prot. N. **22810** trasmesso a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la seduta la Presidente Titta Giovanna

E' presente il Sindaco Ing. Rotice Giovanni.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti n.6, come segue:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
CAMPANELLA CIRO		A	MARASCO DAVIDE	P	
CARBONE ADRIANO VINCENZO	P		PAGLIONE MICHELE	P	
CIUFFREDA ANGELICA		A	PRENCIPE GAETANO	P	
CIUFFREDA MASSIMO	P		RIGANTI FRANCESCO	P	
DELLE ROSE SARA GIOVANNA LAURA	P		RINALDI LIBERA LILIANA	P	
DI BARI MARCO	P		SCHIAVONE FRANCESCO	P	
DI STASO VINCENZO	P		SVENTURATO GIOVANNI	P	
FABRIZIO MARIA TERESA		A	TITTA GIOVANNA	P	
FACCIORUSSO ANTONIA, VERA, CHIARA		A	TOTARO GIANLUCA	P	
FATONE RAFFAELE		A	VALENTE MARIA TERESA	P	
FRESCA GIULIA		A	VALENTINO MARIARITA	P	
IACOVIELLO MICHELE	P		ZINO PIERCOSIMO	P	

Partecipa il Segretario Generale dott. Maurizio Guadagno.

Sono presenti gli Assessori: Anna Trotta, Antonia Lauriola, Grazia Pennella, Giuseppe Basta, Libero Palumbo.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000); |
| <input type="checkbox"/> | Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnico. |
| <input type="checkbox"/> | Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. |

Tutti gli interventi dei consiglieri e le risposte fornite, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale al seguente link: <https://www.comune.manfredonia.fg.it/diretta-streaming-consiglio-comunale-del-18-maggio-2023-ore-1730/> e archiviata su supporto informatico presso gli uffici di segreteria generale.

Prima della trattazione del presente argomento, la Presidente chiede la sospensione temporanea della seduta di Consiglio Comunale per poter predisporre in conferenza dei Capigruppo un emendamento da poter approvare alla ripresa dei lavori.

Messa ai voti, la sospensione viene votata all'unanimità.

Alle ore 21:15, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello, dal quale risultano 19 consiglieri presenti e assenti 6 (Campanella Ciro, Ciuffreda Angelica, Fabrizio Maria Teresa, Facciorusso Antonia Vera Chiara, Fatone Raffaele, Fresca Giulia).

Verificato il numero legale, dichiara la prosecuzione della seduta di Consiglio Comunale ed invita il consesso alla trattazione del presente punto.

Invita l'Assessora Anna Lauriola con delega alle Risorse Finanziarie e Programmazione all'illustrazione della stessa.

A conclusione dell'illustrazione della seguente proposta, la Presidente comunica che durante la conferenza dei Capigruppo è stato elaborato di comune accordo una proposta di emendamento che sarà oggetto di illustrazione e discussione.

Segue dibattito con l'intervento dei Consiglieri: Prencipe Gaetano, Francesco Schiavone, Zino Piercosimo, Valente Maria Teresa, Sventurato Giovanni, Delle Rose Sara, Di Staso Vincenzo, Sindaco, come integralmente riportato nel resoconto videoregistrato della seduta.

Proposta di emendamento:

- 1) Si propone di sostituire nelle premesse della delibera il periodo che inizia con le parole *“Ritenuto opportuno concedere”* e si chiude con le parole *“delle suddette gare”*, con le seguenti:
*“Per ragioni connesse anche al lungo periodo di emergenza COVID-19, l'Ufficio Demanio comunale non ha ancora ultimato le verifiche tecniche e i sopralluoghi necessari e propedeutici all'adeguamento dello stato dei luoghi a quanto previsto dagli articoli da 105 a 110 delle N.T.A. del P.C.C.;
Per analoghe ragioni risulta che gli uffici comunali preposti non abbiano ancora completato gli accertamenti richiesti dall'art. 12 della N.T.A. del P.R.C. relativo alla “valenza turistica” necessari e propedeutici all'attribuzione in classe A o classe B dei vari tratti di litorale interessato, così come per altro richiesto dalla citata sentenza del TAR Puglia di Bari n. 883 del 18/06/2020;”*
- 2) Di inserire al punto 1) del deliberato, dopo l'avverbio *“comunque”* le parole *“se antecedente”*;
- 3) Di inserire al punto 2) del deliberato il seguente periodo *“di invitare la Giunta comunale a sollecitare l'Ufficio Demanio e gli altri uffici comunali preposti a completare nel termine di cui al punto 1) le verifiche tecniche, i sopralluoghi e gli accertamenti necessari e propedeutici all'adeguamento dello stato dei luoghi a quanto previsto dagli articoli da 105 a 110 delle N.T.A. del P.C.C., nonché gli accertamenti richiesti dall'art. 12 delle norme N.T.A. del P.R.C. relativo alla “Valenza turistica” necessari e propedeutici all'attribuzione in classe A o in classe B dei vari tratti di litorale interessato, così come peraltro richiesto dalla sopra citata sentenza del TAR Puglia di Bari n. 883 del 18.6.2020”*;
- 4) Di modificare il successivo ordine numerico dei punti del deliberato in modo che gli originali punti 2) e 3) diventino rispettivamente 3) e 4).

Successivamente, la Presidente mette ai voti l'emendamento che viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Premesso che:

- La Giunta Regionale della Puglia, con Deliberazione 13.10.2011 n. 2273, ha approvato in via definitiva il Piano Regionale delle Coste (PRC) ai sensi della L.R. 17/2006 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", demandando ai Comuni la disciplina dell'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.249 del 22.10.2014 è stato adottato il Piano Comunale delle Coste (PCC), con cui è stato disposto, a fini consultivi, il deposito presso l'ufficio del Settore Urbanistica di una copia della documentazione e la pubblicazione sul sito web comunale per trenta giorni. Contestualmente è stato adottato e depositato a fini consultivi anche il Rapporto Ambientale della VAS con la sintesi non tecnica. A seguito del deposito della documentazione e delle osservazioni pervenute, è stato redatto il documento "Proposta di Controdeduzione alle osservazioni", corredato delle tavole adeguate alle predette osservazioni.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2015, è stato approvato il Piano Comunale delle Coste (PCC) con le integrazioni innanzi dette a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute. Con Determinazione del Dirigente Ufficio Regionale VAS del 25/09/2015, n. 341 è stato espresso il PARERE MOTIVATO (ID_5221). "L.R. 44/2012 e ss. mm. e ii. - procedura di Valutazione ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza - Piano Comunale delle Coste. Autorità procedente: Comune di Manfredonia. VAS - 835 - VAL.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 22/12/2015, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 44/2012 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), è stato approvato il Piano Comunale delle Coste (PCC), completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio.
- Con deliberazione n.2029 del 13/12/2016 la Giunta Regionale ha dichiarato il Piano Comunale delle Coste di Manfredonia compatibile al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. R. n. 17/2015; con lo stesso provvedimento la Regione Puglia ha dato atto che la verifica di compatibilità attiene esclusivamente al rapporto tra PRC e PCC, e, pertanto, le norme del Piano Comunale delle Coste sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme di legge o di regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute.
- Con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, n. 461 del 7.12.2017, pubblicato sul BURP n. 38 del 15.03.2018, è stato ripermetrato il PAI inerente il Comune di Manfredonia, variando la posizione vincolistica di un'area consistente di Siponto, interessata da concessioni demaniali, che risulta essere non concedibile.
- Con deliberazione n. 57 del 30/11/2018, il Consiglio Comunale ha stabilito di rinviare l'approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste, approvando il seguente emendamento: << *modificare il comma 3 dell'art.111 delle norme tecniche attuative del piano, sostituendo le parole "categoria A valenza turistica alta" con le parole "categoria B valenza turistica normale"* >> ritrasmettendo, a tal fine, la deliberazione alla Regione Puglia per la verifica di compatibilità al PRC, giusta nota dirigenziale prot. n.5497 del 12/02/2019.
- In data 10.04.2019 è pervenuta al prot. com.le n.13340 la Relazione dei Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e Finanza che rilevava, tra le altre cose, un persistente ritardo nell'approvazione del PCC, implicante il mancato adeguamento dei canoni alla misura massima derivante dall'alta valenza e, di conseguenza, il minor introito per l'erario, per cui invitava il Comune, in via prioritaria, ad approvare definitivamente il PCC, disponendone che, all'esito, si procedesse anche al recupero delle differenze di canone per i periodi pregressi.

- Alla luce di tale rilievo, con deliberazione n. 1 del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato in via definitiva il Piano Comunale delle Coste prevedendosi inoltre che: *“le eventuali modifiche al piano andranno saranno oggetto di apposita variante da approvare ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. n. 17/2015”*.
- Tale deliberazione, che aveva comportato la richiesta di maggiori e consistenti somme per canoni demaniali, è stata impugnata dai concessionari dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari, il quale con sentenza n.883 pubblicata il 18.06.2020, ha accolto il ricorso e per effetto ha annullato l’art. 111, comma 3 delle NN.TT.AA del PCC del Comune di Manfredonia, recato dalla cennata delibera commissariale n.1/2019. La detta sentenza ha evidenziato che: *<<... nelle more dell’adozione di una nuova classificazione del territorio costiero, la categoria di riferimento è da intendersi B (ex art. 03 D.L. n.400/1993); sotto altro aspetto, che la rinnovazione dell’attività amministrativa dovrà necessariamente tener conto degli elementi di incongruenza sin qui evidenziati, superabili solo laddove, in sede di nuova e più approfondita istruttoria, ne emergano ulteriori idonei a contrastare gli aspetti in questa sede censurati. Quanto alle modalità procedurali di rinnovazione dell’attività classificatoria (id est nuova adozione dell’art. 111, co 3, NN.TT.AA.), va evidenziato che la disposizione di cui all’art. 4 L.R. n.17/2015 impone una precisa scansione dell’iter di adozione e approvazione del piano che muove dall’adozione da parte della Giunta; richiede l’approvazione conforme da parte del Consiglio; dispone la verifica di compatibilità con il PCR da parte della Regione, per poi concludersi con l’approvazione consiliare definitiva, ai fini dell’efficacia. L’iter così sinteticamente esposto esclude che eventuali modifiche e/o emendamenti (anche nella fase di prima formazione) possano essere adottati senza seguire pedissequamente il preciso procedimento stabilito dalla normativa di settore regionale. Tanto vale ad escludere, altresì, che la proposta di modifica delle NN.TT.AA recata nella delibera consiliare n. 57/2018 potesse ritenersi legittimamente operata, in quanto non supportata da una precedente ed omologa delibera giuntale di adozione. Diversamente opinando si giungerebbe all’inaccettabile conclusione che, nella fase di formazione del piano, l’Ente, operando modifiche successive all’adozione, possa derogare all’iter legislativamente stabilito, il cui precipitato logico sarebbe, in sostanza, la natura non vincolante delle prescrizioni procedurali ivi contenute>>*.
- Con delibera n.148 del 28/10/2020, resa dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, si è fornito atto di indirizzo al Dirigente del Settore competente affinché, in attuazione della legge n.145/2018, art.1, co. 682, 683 e 684, procedesse, previa attività istruttoria e adempimenti consequenziali, al rilascio dei provvedimenti di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime alla data del 31.12.2033.
- Con delibera n.66 del 18/05/2021 resa dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, sulla scorta della nota del 29.04.2021 di alcuni titolari di concessioni demaniali, che contestavano l’obbligo di adeguamento al PCC nel termine di due anni dalla data di approvazione della citata delibera di C.P. n.1/2019, si stabiliva: *“di concedere la proroga richiesta dai concessionari sia al fine di consentire all’ufficio di procedere a rinnovare la propria attività amministrativa alla luce della sentenza del TAR Puglia di Bari n. 883/2020, sia tenuto conto dell’emergenza COVID -19 per anni due”*.
- Con nota della Regione Puglia del 21.05.2021 n. 9435, acquisita in pari data al prot. com.le n.21880, in riscontro a quanto richiesto dal Comune relativamente alla possibilità di prorogare l’adeguamento alle norme del PCC, sulla base delle citate contestazione di alcuni concessionari, la Sezione Demanio e Patrimonio regionale informava che non residuavano competenze alla detta struttura regionale e, pertanto, attestava che spettava all’Amministrazione Comunale valutare, sulla base della propria attività amministrativa, la proroga dei termini disposti per l’adeguamento.
- Con nota del 28.03.2023, acquisita al prot. 15208 del 29.03.2023, e nota del 30.03.2023, acquisita al prot.15673, i titolari delle concessioni demaniali, sulla scorta delle sopravvenienze vincolistiche, normative e giurisprudenziali, hanno invitato questa Amministrazione a prorogare ulteriormente, sino all’emissione dei bandi di gara relativi all’affidamento delle nuove concessioni demaniali, i termini di adeguamento ai parametri ex art. 14, comma 16, della legge regionale n. 17/2015 ed ex artt. 106, 107 e 108 delle NTA del PCC, già prorogati di due anni – sino al 18/05/2023 – dalla suddetta delibera della Commissione Straordinaria n.66 del 18/05/2021, atteso che il nuovo aspirante sarà chiamato a

presentare (e realizzare) un nuovo progetto necessariamente rispettoso della pianificazione in vigore, potendo contare su una durata della nuova concessione commisurata all'investimento necessario e ciò e soprattutto anche nel caso di ri-affidamento al concessionario uscente.

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n.17 e n.18 del 9.11.2021 che hanno sancito i seguenti principi di diritto: *"1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legiferato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. 3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al **31 dicembre 2023**, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E."*

Vista la legge n. 118 del 05/08/2022 che all'art. 3, comma 1, ha sancito che le concessioni demaniali turistico ricreative: *"Continuano ad avere efficacia fino al **31 dicembre 2023**, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"*; al comma 3 ha stabilito che *"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2024**. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione"*; al comma 5 ha abrogato ogni disposizione che consentiva la proroga delle concessioni demaniali al 31/12/2033; all'art. 4 ha delegato il Governo ad adottare *"uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali"* dettando i criteri e i principi generali a cui attenersi".

Vista la legge n. 14 del 24/02/2023, di conversione del D.L. "mille proroghe" n. 198 del 29/12/2022 che ha previsto agli artt. 10ter e 10 quater e art.12, co.6 sexies: 1) la proroga sino al **31/12/2024** dell'efficacia delle concessioni ad uso turistico-ricreativo; 2) la facoltà, ricorrendo determinate condizioni oggettive, di prorogare al **31/12/2025** l'efficacia delle concessioni ad uso turistico balneare in essere, ed in ogni caso fino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori; 3) l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali per definire *"i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera"*.

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 1.03.2023 n.2192 che ha chiarito che: *"sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato..."*.

Vista la sentenza C-348/22 resa dalla CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.3[^], del 20 aprile 2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto *" 1) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo. 2) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione. 3) Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell'articolo 94 CE. 4) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti. 5) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che: la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali"*.

Dato atto che, alla luce delle riportate contingenze normative e giurisprudenziali, emerge, allo stato, un contrasto irrimediabile tra quanto disposto dal Legislatore nazionale e quanto statuito dai Giudici nazionali e unionali, il che determina uno scenario operativo profondamente ambiguo ed incerto sia per i concessionari sia per l'Amministrazione.

Rilevato che è quasi imminente (18/05/2023) la scadenza del termine, indicato nella succitata deliberazione di C.S. n.66/2021 per l'adeguamento delle concessioni demaniali al Piano Comunale delle Coste.

Per ragioni connesse anche al lungo periodo di emergenza COVID-19, l'Ufficio Demanio comunale non ha ancora ultimato le verifiche tecniche e i sopralluoghi necessari e propedeutici all'adeguamento dello stato dei luoghi a quanto previsto dagli articoli da 105 a 110 delle N.T.A. del P.C.C.;

Per analoghe ragioni risulta che gli uffici comunali preposti non abbiano ancora completato gli accertamenti richiesti dall'art. 12 della N.T.A. del P.R.C. relativo alla "valenza turistica" necessari e propedeutici all'attribuzione in classe A o classe B dei vari tratti di litorale interessato, così come per altro richiesto dalla citata sentenza del TAR Puglia di Bari n. 883 del 18/06/2020;

Richiamati gli artt. 105, 106, 107, 108 e 109 delle NTA del Piano Comunale delle Coste che prevedono l'obbligo di adeguamento delle concessioni esistenti entro il termine di **due anni** dall'approvazione del piano, nonché l'art.14, co.16, della Legge Regionale n.7/2015, a norma del quale: *"Entro e non oltre **due anni** dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 1"*.

Letto l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. che prevede al comma 2, lett.b), tra le competenze del Consiglio Comunale, l'approvazione dei piani territoriali e urbanistici ed eventuali deroghe ad essi.

Atteso che la suddetta scadenza del termine dei due anni può essere modificata, ovvero derogata, con atto del medesimo organo collegiale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione come in narrativa esposta;

Ritenuto di dover condividere quanto in narrativa affermato;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.48 del decreto Legislativo 267/2000;

Per quanto sopra premesso e richiamato,

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1)** di prorogare i termini di adeguamento al Piano Comunale delle Coste sino alla data del 31.12.2024, e comunque, se antecedente, non oltre il termine di aggiudicazione delle gare pubbliche richiamate in premessa, quest'ultime da indire ed espletare dopo che vengano enunciati e chiariti i criteri e le norme che dovranno disciplinare i procedimenti di selezione per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime;
- 2)** di invitare la Giunta comunale a sollecitare l'Ufficio Demanio e gli altri uffici comunali preposti a completare nel termine di cui al punto 1) le verifiche tecniche, i sopralluoghi e gli accertamenti necessari e propedeutici all'adeguamento dello stato dei luoghi a quanto previsto dagli articoli da 105 a 110 delle N.T.A. del P.C.C., nonché gli accertamenti richiesti dall'art. 12 delle norme N.T.A. del P.R.C. relativo alla "Valenza turistica" necessari e propedeutici all'attribuzione in classe A o in classe B dei vari tratti di litorale interessato, così come peraltro richiesto dalla sopra citata sentenza del TAR Puglia di Bari n. 883 del 18.6.2020
- 3)** di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, come da separata ed unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL, stante l'urgenza di adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco, ringrazia tutti i consiglieri presenti per il fattivo contributo apportato per aver deliberato al meglio la proposta.

Alle ore 22:10 non essendovi altri punti iscritti all'o.d.g. la Presidente dichiara sciolta l'odierna seduta di Consiglio Comunale.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 29**

Ufficio Proponente: **6.1 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO**

Oggetto: **DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 66/2021 OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL PIANO COMUNALE DELLE COSTE - PROROGA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.1 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2023

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Maurizio Guadagno

IL PRESIDENTE
F.to: Titta Giovanna

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **26/05/2023** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. E' stata trasmessa in data 26/05/2023 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- Dirigente Servizio Demanio

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 267/2000;



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Guadagno

E' copia conforme all'originale.

Data 26/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Guadagno